

azienda servizi municipalizzati



Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra Messinaservizi Bene Comune S.p.A e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina

Oggi 13.01.2024, alle ore 13:05 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati — Taormina. Nelle persone:

Membro Davide La Rosa

Membro Pietro Picciolo

Assiste alla seduta il Direttore Generale f.f. Giuseppe Bartorilla.

Assiste anche, per la mera trascrizione del verbale della seduta e della presente delibera, il collaboratore d'ufficio, Dario Tornabene.

IL MEMBRO ANZIANO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

affronta la discussione sui punti all'ordine del giorno, Prot.134 del 8/01/24.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

Su proposta del Direttore Generale ff

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare schema di convenzione tra la SUA, società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA. e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina.
- 3) Dare mandato al Direttore Generale ff per l'espletamento degli adempimenti consequenziali.
- 4) Disporre l'invio della presente delibera al Comune di Taormina.

Il Consigliere Pietro Picciolo



Il Consigliere Davide La Rosa

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore f.f. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL C.D.A.


OGGETTO: Approvazione Schema di convenzione tra la SUA, la Società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina

IL DIRETTORE GENERALE ff

Premesso che:

- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- l'art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Aggregazione e centralizzazione delle committenze" dispone che "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori. 2 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno



della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. 7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata. 10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle



centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali: a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. 14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato



membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 4 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c)";

- l'allegato II.4 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in tema di "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 63 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 15 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Responsabile unico del progetto (RUP)";
- l'allegato I.2 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in tema di "Attività del RUP" e, in particolare, l'art. 9 "Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni";
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in legge 29.07.2021 n. 108, il D.L. 24.02.2023 n.13, le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, richiamati dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in relazione procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 luglio 2023 avente ad oggetto: "il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

- l'art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che "la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

- l'art.1, comma 44 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che "[...] alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: [...] c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;

- l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

- la Stazione Unica Appaltante per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 62, comma 7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 può: a) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettare, aggiudicare e stipulare convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituire e gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g) dell'art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

- l'ente aderente ha approvato lo schema della presente convenzione con il seguente atto:
Delibera n. _____

Visto l'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra la SUA, la Società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina;



Ritenuto di dover dovere sottoporre all'approvazione del CDA di ASM dello schema di convenzione allegato;

Esaminata la documentazione allegata;

Visto lo Statuto aziendale;

PROPONE CHE IL CDA DELIBERI

Per le motivazioni di cui in narrativa:

- di approvare l'allegato schema di convenzione tra la SUA, la Società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- di autorizzare il Direttore Generale ff alla relativa sottoscrizione.
- di trasmettere il presente atto al Comune di Taormina.

Taormina li 13.01.2024

Il Direttore Generale ff
(Dott. Giuseppe Bartorilla)



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA SOCIETA' MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A E DEGLI ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI A NORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

La Società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (C.F.: _____), nella persona del legale rappresentante, Presidente dott.ssa Maria Grazia Interdonato, domiciliato per la carica presso la sede legale in..... Via.... N.....

E

L'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina (C.F. _____ / P.I. _____) nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale FF dott. Giuseppe Bartorilla domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Via ... n. ,

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Aggregazione e centralizzazione delle committenze" dispone che "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori. 2 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli

di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in

funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata. 10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali: a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. 14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in

parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 4 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c)";

- l'allegato II.4 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in tema di "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 63 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 15 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Responsabile unico del progetto (RUP)";
- l'allegato I.2 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in tema di "Attività del RUP" e, in particolare, l'art. 9 "Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni";
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in legge 29.07.2021 n. 108, il D.L. 24.02.2023 n.13, le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, richiamati dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in relazione procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023;

- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 luglio 2023 avente ad oggetto: “il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”;
- l’art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che “la provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- l’art.1, comma 44 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che “[...] alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: [...] c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- l’art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;
- l’art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l’istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e 5 l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- la Stazione Unica Appaltante per quanto concerne le attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 62, comma 7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 può: a) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettare, aggiudicare e stipulare convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituire e gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g) dell’art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l’ente aderente ha approvato lo schema della presente convenzione con il seguente atto:
Delibera n. _____

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premessa

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione e struttura organizzativa

2.1 La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante, la Società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. e L'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti) e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

2.2 Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente nonché l'eventuale qualificazione dell'ente aderente, le procedure di affidamento:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice dei Contratti per ASM, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 500.000,00 ed a € 1.000.000,00 per manutenzione ordinaria;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice dei Contratti, per ASM, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 215.000,00, come previsto dall'art. 62, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- di partenariati pubblico-privati e concessioni.

2.3 La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa costituita da ATM Messina SPA, mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento della convenzione.

2.4 La SUA opera presso le sede della Società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A..

ART. 3 – Soggetti

3.1 La SUA non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dell'ente aderente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla medesima SUA, con particolare riguardo: a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici; b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche; c) ai riferimenti fiscali; d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

ART. 4 – Funzioni

4.1 Nell'esercizio delle funzioni la SUA svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi

definiti dal Codice dei Contratti, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese;

4.2 La SUA gestisce tutte le procedure di gara, anche sottosoglia comunitaria, ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

Art. 5 – Attività e servizi di competenza della SUA

5.1 La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e alle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, al fine di soddisfare il fabbisogno in termini di public procurement dei Comuni/Enti/Società aderenti, ivi compresi anche i soggetti non qualificati inviati alla SUA per il tramite di apposito provvedimento dell'autorità nazionale anticorruzione (delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023);

5.2 Nel far fronte al soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 del presente articolo, la SUA assegna priorità al soddisfacimento dei fabbisogni di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni/Enti aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023.

5.3 Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione, anche negoziate, di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e dalle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC;

5.4 L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici;

c) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011;

d) agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

5.5 La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, come previsto dall'art. 15 comma 9 del Codice dei Contratti;

b) supporta l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro;

c) supporta l'ente aderente nella definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa; minor prezzo);

d) redige ed approva, con proprio provvedimento di indizione, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria. Nello svolgimento di tali attività la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente; e) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori, nel rispetto dell'allegato II.1 al Codice dei Contratti e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri, se previsti, sono a carico dell'ente aderente e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

g) supporta l'ente aderente, se richiesto, nella definizione degli altri eventuali requisiti di partecipazione e di selezione delle offerte, nonché dei limiti al subappalto e nella motivazione del suo eventuale divieto;

h) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta: 9 – quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente la SUA nel rispetto del disposto dell'art. 54 del Codice dei Contratti; – nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la SUA provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP (responsabile unico di progetto) del Comune/dell'Ente aderente per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP del dell'Ente aderente, ricevute le spiegazioni fornite dall'offerente, richiede il supporto della Commissione giudicatrice e ove tali spiegazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP, unitamente alla Commissione, potrà chiedere ulteriori chiarimenti e/o convocare in audizione l'operatore economico. Rimane comunque ferma in capo al RUP dell'Ente aderente la competenza a verificare la congruità dell'offerta autonomamente senza il supporto della Commissione;

i) mette a disposizione dell'ente aderente, su richiesta, gli esiti delle verifiche ex artt. 94 - 98 del Codice dei Contratti pubblici riguardanti gli operatori economici risultati aggiudicatari nelle procedure di gara gestite dalla SUA;

5.6 La SUA attiva ed indice le procedure di gara, di norma, entro 30 giorni, dalla ricezione della documentazione di cui al successivo art. 6, previa verifica della completezza, chiarezza e regolarità della stessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente e procede a:

a. richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;

- b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile della SUA;
- c. richiedere il preventivo di spesa, se necessario, per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
- d. redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando e la documentazione di gara, sul portale web della SUA, sui siti istituzionali degli Enti aderenti, nonché sugli altri siti previsti per legge;
- e. fornire agli operatori economici interessati le informazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione a ciascuna procedura di gara, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico, mediante il canale di comunicazione presente sulla piattaforma della SUA;
- f. nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g. fornire il supporto al RUP, per la verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;
- h. redigere i verbali di gara e pubblicare i relativi estratti, laddove previsto dalla normativa vigente;
- i. predisporre e adottare il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- j. effettuare, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice dei Contratti, mediante il Responsabile del procedimento della fase di affidamento ed i suoi delegati, utilizzando il sistema FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale web di ANAC;
- k. curare la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara con le medesime modalità di pubblicazione del bando;
- l. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
- m. gestire i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dalla L. 190/2012 per la parte di competenza.

5.7 Sono di competenza della SUA tutti gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la gestione della procedura di gara e precisamente:

- stabilire il termine di presentazione delle offerte;
- redigere e pubblicare il bando di gara, previa condivisione con l'Ente aderente degli elementi di valutazione e dei requisiti di ammissione alla procedura;
- procedere all'ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa;
- effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti pubblici.

5.8 Tutte le comunicazioni e i provvedimenti aventi rilevanza esterna vengono effettuate tramite il portale web della SUA,

Art. 6 – Attività di competenza dell'Ente aderente

6.1 L'adesione alla presente convenzione attribuisce alla SUA lo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 62, comma 7 del Codice dei Contratti.

6.2 Restano di competenza dell'Ente Aderente:

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) ex art. 15 del Codice dei Contratti pubblici, quando la SUA svolge attività di committenza ausiliaria;

b) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;

c) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici, ivi compreso lo schema di contratto e il CSA (capitolato speciale d'appalto), che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione delle relative categorie SOA (società organismo di attestazione) e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);

d) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto;

e) il provvedimento di approvazione del progetto;

f) l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito alla procedura di gara che si intende attivare, del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla SUA per la gestione della procedura di gara;

g) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

h) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

i) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla SUA delle spese di pubblicazione, del contributo ANAC e dei compensi per eventuali membri esterni;

l) la redazione dello schema di contratto;

m) la gestione dei rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;

n) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale,

m) l'affidamento della direzione dei lavori;

o) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;

p) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere.

6.3 In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti esperti esterni da inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.

6.4 Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, se dovute, e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi.

6.5 L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

6.6 Compete inoltre all'Ente aderente, sino alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che esso sia iscritto all'AUSA e in possesso di figura tecnica, come sancito dall'art. 8, allegato II.4 del Codice dei contratti, la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:

a) stipula del contratto, b) consegna, c) collaudo, d) contabilità, e) pagamenti corrispettivi, f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori all'ANAC; g) versamento, a favore della SUA, della quota attinente alle spese di gestione.

Art. 7 – Programmazione dei fabbisogni degli enti aderenti in tema di lavori, forniture e servizi

7.1 L'Ente aderente trasmette alla SUA, secondo le modalità indicate dalla medesima, entro il 30 novembre di ogni anno, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Successivamente informa la SUA delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Art. 8 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile del Procedimento di affidamento (RP)

8.1 Il RUP della SUA, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 comma 4 dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti, di norma, svolge le attività di: a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; c) affidamento; d) esecuzione per quanto di competenza. In caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dalla SUA, il RUP è individuato unicamente dalla SUA nella persona del Dirigente o di altro funzionario della medesima struttura. La SUA coordina la fase di progettazione e

preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti interessati, al fine di assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni di ciascuno. La SUA può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo tra gli Enti aderenti.

8.2 Nei casi di acquisti non aggregati, gli Enti aderenti alla SUA nominano il RUP per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla SUA.

8.3 L'attivazione della procedura di gara da parte della SUA, per ciascun intervento, avviene con richiesta del RUP designato.

8.4 L'atto con il quale si chiede alla SUA – in qualità di Responsabile della fase di affidamento (RP) - di procedere agli adempimenti di competenza deve contenere l'indicazione del programma, se previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA.

8.4 Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti aderenti, il RUP interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi da parte della SUA dovrà, tra l'altro:

a) comunicare alla SUA, al massimo entro 30 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di lavori, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d'urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatte salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);

b) trasmettere tempestivamente alla SUA l'atto di approvazione del progetto, ovvero in caso di lavori del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC in formato .pdf firmato digitalmente;

c) attestare l'inesistenza/esistenza di interesse transfrontaliero certo nelle procedure di affidamento di lavori sottosoglia comunitaria;

d) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 12 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

8.5 Ferme restando le competenze del RUP dell'Ente aderente, di cui al punto precedente, il Responsabile della fase di affidamento della gara, gestito dalla SUA, è il Dirigente della medesima stazione unica appaltante.

Art. 9 – Commissione giudicatrice.

9.1 La SUA nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando gli esperti da inserire nella commissione giudicatrice tra figure esperte interne alla SUA o ai Comuni/Enti facenti parte della SUA, nel rispetto del principio di rotazione, professionalità e competenza.

9.2 La partecipazione nelle procedure di gara, in qualità di Presidente o Commissario esperto da parte dei dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla SUA, è autorizzata dall'Ente di provenienza e svolta nell'ambito dell'orario di lavoro senza diritto a compensi aggiuntivi.

9.3 Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 10 – Accordi di collaborazione SUA – Ente aderente

10.1 Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara ed al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della SUA in un'ottica di valorizzazione delle risorse professionali e delle competenze acquisite, gli enti aderenti possono sottoscrivere un accordo per il distacco di personale comunale, con professionalità e competenza nella materia degli appalti, per l'espletamento delle gare, evidenziate nella richiesta di fabbisogno, nell'interesse del Comune di appartenenza.

Art. 11 – Contenzioso

11.1 Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla SUA, in base alla presente convenzione e in relazione agli uffici dell'ente cui la procedura è stata assegnata, sono di competenza di ASM, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla sede territoriale direttamente coinvolta.

Art. 12 – Rapporti finanziari

12.1 Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dell'ente Aderente, da stabilire mediante atto separato.

Art. 13 – Durata della convenzione

13.1 La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUA.

Art. 14 – Recesso ed eventuali controversie.

14.1 Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi.

Art. 15 – Prevenzione della corruzione

15.1 Le attività della SUA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012, nonché in conformità alla sezione 2 “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” – sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO)

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

16.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 2016/679, a seconda del plesso amministrativo deputato all’affidamento e alle gestione della procedura di gara assegnata dalla SUA, titolare dei dati rilasciati ai fini dell’oggetto della presente convenzione è la Società MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse alla prestazione di SUA.